

## AVV. PAOLA RUBINI

35137 PADOVA – GALLERIA DEI BORROMEO, 3 – TEL. +39 049 8775811  
PRUBINI@GRIMALDIALLIANCE.COM  
PAOLA.RUBINI@ORDINEAVVOCATIPADOVA.IT

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Scandicci, 18 settembre 2024

Corso Formazione MOT D.M. 15/04/2024 – TG24003

### **Schema relazione Avv. Paola Rubini**

#### ***“La fase della discussione. In particolare il ruolo del difensore”***

#### INDICE:

1. Introduzione e richiamo delle norme che disciplinano la discussione del difensore.
2. Tecniche di argomentazione e persuasione. Discorso logico e dimostrazione degli assunti argomentativi.
3. Differenze nell’approccio del difensore alla discussione in relazione alla tipologia dell’organo giudicante: GUP, Tribunale, Corte di Assise.
4. Il linguaggio del difensore: conclusioni orali e scritti difensivi.
5. Osservazioni finali.

oooooooo

#### *1. Introduzione e richiamo delle norme che disciplinano la discussione del difensore.*

Il codice di procedura penale del 1988 ha portato con sé anche il rinnovamento della tecnica oratoria determinando il superamento dei modelli e abitudini forensi calibrati su verbosità e retorica ancorché non scevre da uno stile elegante per quelli che all’epoca erano veri e propri Maestri di eloquenza, ciò a causa, evidentemente, del rito inquisitorio del 1930 in cui la presenza della difesa nella fase dibattimentale appariva formale, di mera critica delle prove acquisite nella fase istruttoria con poca o nulla incisività sull’esito del processo.

Il rito accusatorio è invece caratterizzato, almeno negli intendimenti del legislatore, da semplificazione e celerità nello svolgimento del processo; dalla oralità e pubblicità del giudizio; dalla parità delle armi tra accusa e difesa; dalla tutela della libertà del difensore; da specifiche garanzie e diritti riconosciuti all'imputato durante tutto il procedimento.

La norma che disciplina lo svolgimento della discussione è l'art. 523 c.p.p. che prevede specifiche disposizioni sulla organizzazione di questa fase molto importante del processo: la formulazione e illustrazione delle conclusioni; il divieto di ogni divagazione, ripetizione e interruzione su cui vigila il presidente che ha lo specifico compito di dirigere la discussione; le repliche quale mezzo per confutare gli argomenti avversari; il diritto assoluto, sia per l'imputato sia per il suo difensore, di avere la parola per ultimi, a pena di nullità.

## *2. Tecniche di argomentazione e persuasione. Discorso logico e dimostrazione degli assunti argomentativi.*

È chiaro che la tecnica nella esposizione delle argomentazioni non va disgiunta dalla preliminare elaborazione della tesi difensiva che dovrà trovare il suo naturale sviluppo nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Anche le tecniche discorsive atte a persuadere l'interlocutore "giudice" non vanno applicate in modo acritico senza che vi sia un necessario coordinamento logico tra dimostrazione dell'assunto e capacità di convincimento su cui il difensore può puntare come qualità sua propria.

## *3. Differenze nell'approccio del difensore alla discussione in relazione alla tipologia dell'organo giudicante: GUP, Tribunale, Corte di Assise.*

Altra problematica è quella relativa alla necessità di mutare la tecnica espositiva in sede di discussione a seconda dell'organo giudicante, in particolare se ci si trova in presenza della giuria popolare.

Basti pensare al fatto che la efficacia della persuasione muta e si sviluppa in relazione a chi ascolta ed anche alla connessione "empatica" che il

difensore è in grado di creare con il giudicante, ma anche con il Pubblico Ministero e le altre Parti, che magari hanno in animo di replicare.

#### *4. Il linguaggio del difensore: conclusioni orali e scritti difensivi.*

Si percepisce sempre più l'esigenza di rendere il linguaggio giuridico il più chiaro possibile, liberandolo da orpelli e inutili divagazioni. Insomma si chiede di andare al punto, al "cuore" della questione. Si stigmatizza la verbosità, la ridondanza e la prolissità; si apprezza la *concinnitas*.

E ciò vale sia per il linguaggio parlato che per quello scritto.

#### *5. Osservazioni finali.*

I ruoli delle udienze spesso sono ingestibili sotto il profilo dei tempi di trattazione dei numerosi processi in ruolo. E la tentazione del giudice può essere quella di chiedere al difensore di limitare al massimo la discussione. Questo invito quasi mai è accolto con favore, soprattutto quando il ritardo nella chiamata del processo è di molte ore.

Tale inconveniente può essere superato con una particolare attenzione alla organizzazione delle udienze.

Argomentazione, convincimento, persuasione, dimostrazione - cui l'avvocato ha dedicato tempo e cura - finirebbero inesorabilmente frustrate come pure la garanzia di una effettiva difesa.

(Avv. Paola Rubini)